

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARINUCCI MARIANI, BARSACCHI,  
BOZZELLO VEROLE, SCEVAROLLI, GRECO e BUFFONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1983

#### Nuove disposizioni sulla circolazione dei ciclomotori

ONOREVOLI SENATORI. — La sempre più vasta diffusione della circolazione dei ciclomotori e l'ampia utilizzazione di tali veicoli anche da parte di giovanissimi rendono indilazionabile una modifica della vigente disciplina, volta ad adeguarla alle esigenze della sicurezza del traffico.

È ormai infatti superata, sotto molteplici aspetti, la distinzione dei ciclomotori dai motoveicoli e ciò sia per l'ampiezza che la circolazione dei primi ha assunto sia per le condizioni nelle quali il traffico si svolge, particolarmente nei centri urbani.

Il problema era già stato posto in Parlamento da alcuni disegni di legge, uno dei quali, concernente l'uso obbligatorio del casco, era stato approvato da un ramo del Parlamento; un altro disegno di legge, di contenuto più vasto e più organico, era stato presentato fin dal 1976 dal senatore Minnocci, disegno di legge che, pur avendo trovato ampi consensi, non aveva potuto compiere il suo *iter* per l'interruzione della legislatura.

Si rende, pertanto, urgente la necessità di estendere ai ciclomotori alcune norme dettate dal testo unico sulla circolazione stradale per i motoveicoli, in specie per quanto riguarda l'identificazione del veicolo, ferme restando altre disposizioni proprie dei ciclomotori, come, ad esempio, quella che fa divieto di trasportare altre persone oltre il conducente.

È altresì indispensabile estendere ai ciclomotori le norme della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per l'assicurazione della responsabilità civile, applicabili ai motoveicoli, e ciò per garantire anche sotto il profilo patrimoniale una adeguata tutela agli altri utenti della strada e in specie ai pedoni, particolarmente necessaria in considerazione sia della pericolosità di tali veicoli sia del sempre più largo impiego di essi da parte dei minori.

Deve inoltre essere assicurato in modo rigoroso che i veicoli in esame non siano manomessi al fine di sviluppare una mag-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giore velocità (art. 2) o di accentuarne la rumorosità (art. 3).

Sarebbe inoltre opportuno rendere più agevolmente identificabili i conduttori di ciclomotori (art. 5) e rafforzare le sanzioni penali con la previsione della confisca del veicolo in ogni caso in cui siano accertate le violazioni di cui all'articolo 2 (art. 6).

Sembra infine indispensabile prevedere l'uso obbligatorio del casco (art. 7) per il

conducente, tenuto conto del progressivo aumento degli incidenti stradali in cui sono coinvolti ciclomotori e dall'aumento della mortalità derivante da questi eventi.

Dall'applicazione della più rigorosa disciplina proposta a tutela della incolumità pubblica possono restare esclusi i ciclomotori monomarcia non idonei a sviluppare una velocità superiore ai 20 chilometri orari, sia perchè notevolmente meno pericolosi, sia perchè di scarsa diffusione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Ai ciclomotori, esclusi quelli monomarcia non idonei a sviluppare una velocità superiore ai 20 chilometri orari, si applicano le disposizioni dettate per i motoveicoli dagli articoli 58, 59, 60, 61, 64, 66, 67 e 68 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonchè dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990.

**Art. 2.**

Chiunque circoli con un ciclomotore comunque posto in condizioni di sviluppare una velocità superiore a quella prevista dal documento di circolazione è punito con l'ammenda da lire 150.000 a lire 200.000 e con la confisca del ciclomotore.

**Art. 3.**

Chiunque circoli con un ciclomotore o con un motoveicolo nel quale il dispositivo silenziatore manchi o sia stato manomesso è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 150.000.

**Art. 4.**

Non si possono guidare ciclomotori senza essere muniti di un documento di riconoscimento.

Chiunque guidi un ciclomotore senza essere munito di un documento di riconoscimento è punito con l'ammenda fino a lire 100.000.

**Art. 5.**

Chiunque dia a noleggio un ciclomotore è tenuto a trascrivere in apposito registro

le generalità del noleggiatore, il numero e gli estremi del documento di riconoscimento, nonché i dati necessari per identificare il mezzo noleggiato.

La violazione della disposizione di cui al comma precedente è punita con l'ammenda fino a lire 50.000 e comporta, in caso di recidiva, la revoca della licenza.

#### Art. 6.

Gli organi di cui agli articoli 136 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che accertino la violazione di cui al precedente articolo 2, devono obbligatoriamente procedere al sequestro del ciclomotore.

#### Art. 7.

I conducenti di ciclomotori, di motocicli e di motocarrozette, nonché le persone trasportate su detti veicoli, devono usare, durante la circolazione degli stessi, un casco protettivo.

Chiunque violi la disposizione del presente articolo è punito con l'ammenda fino a lire 100.000.

#### Art. 8.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, se compatibili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.